

Roma, 19 settembre 2022

Osservazioni e richieste chiarimenti in merito al Documento di consultazione sul 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 15° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 75° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi.

Assoconfidi Italia pur manifestando un generale apprezzamento per gli sforzi prodotti nella redazione di tale testo, nel tentativo di voler tener conto della particolarità del sistema dei Confidi, inquadrabile certamente nell’alveo degli intermediari finanziari ma con specifiche caratteristiche sue proprie, rileva al contempo alcune criticità che si ritiene opportuno evidenziare.

In particolare, si osserva che la modifica inserita nella **Sezione II, sottosezione 9 “Altre informazioni: Dati integrativi”, voce 52430 “NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI”** risulterebbe troppo onerosa per i confidi. Per tal motivo e alla luce dei costi di implementazione e dei conseguenti benefici determinati dall’aumento del numero di segnalazioni sui reclami, sarebbe opportuno mantenere, per tutti gli intermediari (in particolare per i confidi), la **segnalazione annuale**.

Per quanto invece concerne la voce **XXX5 “RESTITUZIONI”** relativa alla medesima sezione, Assoconfidi necessita di alcuni chiarimenti sulle varie casistiche. Per facilitare la comprensione si riportano di seguito alcuni quesiti:

- Ai fini della segnalazione sono considerate “restituzioni” anche le quote di spese di istruttoria che il cliente ha versato ma che a seguito di controllo erano dovute in misura inferiore?”
- Con riferimento alle voci sulle “restituzioni” per ciò che attiene a quelle “da effettuare”: nelle istruzioni si parla di “periodo di riferimento”, si intendono quelle effettuate ad esempio per la segnalazione del 30.06, si parla delle restituzioni effettuate nel I semestre?
- Con riferimento alla voce restituzioni da effettuare, si parla sempre e solo di quelle che sono “sorte” nel semestre, a fronte cioè di pagamenti che il socio ha effettuato nel I semestre?

- Vanno segnalati tutti gli importi da restituire non ancora versati, indipendentemente dalla data in cui il socio ha pagato (ad esempio potrebbe aver pagato nel II semestre dell'esercizio precedente e al 30.06 il Confidi potrebbe non avere ancora restituito il dovuto)?
- Il dominio del campo "Tipo restituzione": oltre per quelle "a seguito di interventi di vigilanza di tutela" (che abbraccia i casi in cui viene intimata la restituzione dall'autorità che ha accertato la violazione), c'è una differenza tra "restituzione di iniziativa" e "altre"? Ad esempio, nei casi in cui il Confidi, restituisce l'importo senza che il socio abbia preventivamente notificato il versamento indebito?

Il Presidente
Giandomarco Dotta

